



Disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti

concernente l'ordinanza della SEFRI del 21 agosto 2020 sulla formazione professionale di base e il piano di formazione del 21 agosto 2020

per

Operatrice socioassistenziale AFC / Operatore socioassistenziale AFC

N. della professione 94308

94309	Indirizzo professionale infanzia
94310	Indirizzo professionale persone con disabilità
94311	Indirizzo professionale persone anziane
94312	Formazione generale

Sottoposte per parere alla Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli/delle operatori/operatrici socioassistenziali AFC in data 15.04.2025.

Pubbligate da SAVOIRSOCIAL il 16.06.2025. Le presenti disposizioni esecutive sostituiscono e abrogano la versione precedente, adottata l'11 aprile 2022.

Indice

1	Obiettivo e scopo.....	3
2	Basi legali.....	3
3	Riconoscimento dell'esperienza professionale	3
3.1	Esperienza professionale in ambito istituzionale nel campo dell'assistenza	4
3.2	Grado di occupazione medio	5
4	Requisiti del dossier di validazione	5
5	Riconoscimento di una formazione pregressa	6
6	Metodi di verifica supplementari	6
7	Disposizioni transitorie	8
8	Entrata in vigore	8

1 Obiettivo e scopo

Le presenti disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti (di seguito procedura di validazione) e i rispettivi allegati applicano le disposizioni previste dall'ordinanza in materia di formazione¹, dal piano di formazione, dal profilo di qualificazione e dalla regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti. Le autorità cantonali sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione delle presenti disposizioni esecutive. Nei casi particolari o specifici di un Cantone, l'autorità cantonale competente può decidere in merito a procedure supplementari.

2 Basi legali

Le disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti si fondano sui seguenti atti normativi e testi di riferimento:

- legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), in particolare gli articoli 33–41;
- ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101), in particolare gli articoli 30–35, l'articolo 39 e l'articolo 50;
- ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241), in particolare gli articoli 6–14;
- ordinanza della SEFRI del 21 agosto 2020 sulla formazione professionale di base operatrice socioassistenziale/operatore socioassistenziale con attestato federale di capacità (AFC);
- piano di formazione del 21 agosto 2020 relativo all'ordinanza sulla formazione professionale di base operatrice socioassistenziale/operatore socioassistenziale con attestato federale di capacità (AFC);
- profilo di cultura generale relativo all'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241), in particolare gli articoli 6–14;
- regolamentazione del 11 marzo 2022 relativa alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti concernente l'ordinanza della SEFRI del 21 agosto 2020 sulla formazione professionale di base operatrice socioassistenziale/operatore socioassistenziale con attestato federale di capacità (AFC).

3 Riconoscimento dell'esperienza professionale

Ai sensi dell'art. 32 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr), l'ammissione alla procedura di qualificazione presuppone un'esperienza professionale di almeno cinque anni.

L'esperienza professionale dev'essere provata con un attestato di lavoro, un attestato intermedio o sotto forma di conferma del lavoro. In via eccezionale, se tali documenti non possono essere forniti, possono esserne accettati altri, purché indichino e attestino il grado di occupazione e la funzione esercitata. I documenti in lingua straniera che comprovano l'esperienza professionale devono essere accompagnati da una traduzione autenticata conforme.

L'esperienza professionale viene verificata dall'autorità cantonale competente sulla base

¹ L'ordinanza della SEFRI del 21 agosto 2020 sulla formazione professionale di base operatrice socioassistenziale/operatore socioassistenziale con attestato federale di capacità (AFC)

dei criteri e delle direttive menzionati. Una domanda di validazione degli apprendimenti acquisiti accompagnata dal relativo dossier può essere presentata solo se l'esperienza professionale richiesta è stata documentata e la decisione di ammissione ottenuta.

3.1 Esperienza professionale in ambito istituzionale nel campo dell'assistenza

Dei cinque anni di esperienza professionale richiesta, almeno due anni (24 mesi) devono essere stati svolti in ambito istituzionale nel campo dell'assistenza (cfr. art. 15 lett. c n. 2 ordinanza in materia di formazione).

Ambiti professionali degli/elle OSA

Conformemente al capitolo 3.1 del piano di formazione OSA, rientrano in primo luogo nel contesto istituzionale:

- strutture parascolastiche e di custodia di bambini complementari alla famiglia
- residenze e centri diurni per disabili
- case di cura, case per anziani e centri diurni per anziani

Le strutture sociali appartenenti ai seguenti ambiti professionali possono inoltre essere considerate parte del contesto istituzionale:

- strutture (socio)psichiatriche;
- servizi di sostegno per richiedenti d'asilo;
- strutture residenziali per bambini e giovani (foyer educativi e di accoglienza, collegi scolastici e internati);
- strutture di sostegno socio-professionale per persone disabili.

Ambiti professionali affini

Le attività professionali di accompagnamento e sostegno alla persona svolte al di fuori delle strutture sociali sono considerate come appartenenti ad ambiti professionali affini. Affinché possano essere riconosciute come esperienza professionale specifica, tali attività devono soddisfare tutti i criteri seguenti:

- Riguardare l'accompagnamento e l'assistenza a bambini da 0 a 16 anni, persone con disabilità o persone anziane.
- Includere un accompagnamento diretto e continuativo delle persone assistite;
- Svolgersi nell'ambito di un'offerta proposta da un'organizzazione responsabile (ad es. un'associazione, una ditta individuale o una scuola);
- Includere un lavoro quotidiano in équipe;
- Prevedere uno scambio regolare con professionisti/e di discipline diverse.

Spetta ai cantoni di procedura valutare se le attività professionali soddisfano i criteri definiti. In caso affermativo, al massimo il 50% dell'esperienza acquisita in questo ambito può essere considerato come esperienza professionale specifica. Inoltre, tale riconoscimento non può superare la durata massima di 12 mesi.

Esperienza non specifica all'ambito professionale

Il lavoro di genitori diurni, alla pari, di "nanny" (bambinaia) o l'esperienza professionale acquisita nell'ambito di impieghi che prevedono esclusivamente servizi notturni, le attività di assistenza svolte a titolo di volontariato non rientrano nell'esperienza professionale in ambito istituzionale dell'operatore/operatrice socioassistenziale, così come l'esperienza acquisita come tirocinante durante l'adolescenza.

3.2 Indirizzi professionali

L'esperienza professionale dev'essere stata acquisita principalmente nell'ambito dell'accompagnamento e del sostegno ai bambini tra 0 e 16 anni, a persone con disabilità o persone anziane. Il lavoro effettuato ha comportato uno scambio con le persone assistite e l'équipe, per lo più nel contesto di un'organizzazione/azienda.

Inoltre, l'esperienza professionale dev'essere stata assolta principalmente nell'indirizzo professionale scelto per la procedura di validazione. Indicazione sulla formazione generale: per poter sostenere la procedura di validazione con la formazione generale, bisogna poter documentare un'esperienza professionale in ciascuno dei tre indirizzi professionali Infanzia, Persone con disabilità e Persone anziane. Le esperienze dovrebbero essere distribuite in modo quanto più equo possibile in termini di durata nei tre indirizzi professionali.

3.3 Grado di occupazione medio

Durante i due anni di esperienza professionale pertinente in ambito istituzionale nel campo dell'assistenza, il grado di occupazione medio dev'essere di almeno l'80%.

Durante i tre anni supplementari di esperienza professionale, il grado di occupazione medio dev'essere ugualmente di almeno l'80%.

La pratica professionale acquisita nell'ambito di un grado di occupazione inferiore all'80% viene contabilizzata pro rata. Sono ammesse interruzioni nella pratica professionale.

4 Requisiti del dossier di validazione

Il dossier di validazione tiene conto delle esperienze professionali ed extraprofessionali, come anche della formazione specialistica e generale. Contiene infatti dati, fatti, riflessioni e prove concernenti il profilo di qualificazione specifico della professione scelta e il profilo dei requisiti di cultura generale.

Il dossier deve rispecchiare il lavoro e la riflessione personale del/della candidato/a, che ne è responsabile in prima persona per la redazione e il contenuto. Tutte le fonti utilizzate devono essere indicate in modo trasparente e completo, conformemente alle direttive cantonali.

I contenuti seguenti fanno parte del dossier di validazione:

Contenuto secondo la regolamentazione	Osservazioni
Curriculum vitae con un elenco che illustra l'esperienza professionale o extraprofessionale e la formazione specialistica o generale.	Curriculum vitae possibilmente sotto forma di tabella.
Autovalutazione delle proprie competenze in relazione al titolo auspicato.	-
Documento che attesta le competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e le conoscenze di cultura generale secondo il relativo profilo	Il/la candidato/a redige una documentazione volta a dimostrare l'acquisizione delle competenze operative di cui all'articolo 4 ordinanza in materia di formazione. Il/la candidato/a redige una documentazione volta a dimostrare l'ottemperanza dei requisiti in materia di cultura generale secondo il relativo profilo.
Documenti giustificativi che comprovano l'esperienza professionale o	Documenti giustificativi = tutti i documenti pertinenti che attestino le competenze e il

Contenuto secondo la regolamentazione	Osservazioni
extraprofessionale, la formazione specialistica o generale e l'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale.	livello di conoscenza del/della candidato/a rispetto al profilo di qualificazione.

Le prescrizioni minime qui descritte per i candidati e le candidate per la compilazione del dossier di validazione possono essere completate e applicate dall'autorità cantonale competente. Si raccomanda una dichiarazione di autenticità da parte del/della candidato/a

5 Riconoscimento di una formazione pregressa

Le competenze documentate nel corso di una procedura di qualificazione della formazione professionale di base vengono riconosciute nella validazione degli apprendimenti acquisiti come segue:

Formazione	Competenze operative trasversali e generali	Competenze operative specifiche dell'indirizzo professionale
Addetto/a alle cure sociosanitarie CFP ²	a3, b3, b5, b6, b8, b9	
Operatore/-trice sociosanitario/a AFC ³	a3, a4, b3, b5, b8, b9, d1, d2, d4, d5	e3, e7, e8, e11, e12, e15, e16

Le autorità cantonali possono concedere dispense per competenze documentate tramite altre formazioni.

6 Metodi di verifica supplementari

Se, a seguito della valutazione delle competenze, vi sono dubbi sulla pertinenza del dossier o sul risultato del colloquio, in alcuni casi possono essere applicati metodi di verifica supplementari. L'impiego di tali metodi avviene prima della stesura finale del rapporto di valutazione da parte dei/delle periti/e.

I seguenti metodi sono particolarmente adatti nel caso della procedura VAE per operator-trice socioassistenziale AFC.

- 1) Documento che attesta una competenza operativa tramite un rapporto scritto supplementare
- 2) Documento che attesta una competenza operativa nell'ambito di una visita dei/delle periti/e sul luogo di lavoro
- 3) Documento che attesta una competenza operativa tramite una presentazione orale ai/alle periti/e.

La scelta del metodo di verifica adatto spetta all'autorità cantonale competente. Quest'ultima può decidere di offrire al/alla candidato/a la possibilità di scegliere il metodo di verifica.

La tabella seguente illustra le raccomandazioni relative ai metodi menzionati secondo le competenze operative da verificare:

² Ordinanza della SEFRI del 20 dicembre 2010

³ Ordinanza della SEFRI del 5 agosto 2016

Disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per operatrice socioassistenziale AFC / operatore socioassistenziale AFC

Competenze operative	Rapporto sull'esperienza	Visita sul luogo di lavoro	Rapporto sull'esperienza
a1: Agire secondo il proprio ruolo professionale	x	x	x
a2: Riflettere sul proprio lavoro	x		
a3: Stabilire e gestire relazioni professionali	x	x	
a4: Comunicare in modo adeguato alla situazione e all'interlocutore	x	x	
a5: Contribuire al superamento di conflitti	x	x	x
b1: Pianificare i propri lavori	x		
b2: Stabilire e gestire in modo strutturato la giornata delle persone assistite	x		
b3: Tutelare la sfera privata e consentire momenti di privacy	x	x	x
b4: Stabilire e gestire l'ambiente quotidiano	x		
b5: Svolgere attività di economia domestica	x	x	x
b6: Preparare e accompagnare situazioni legate ai pasti	x	x	
b7: Creare un ambiente che incentiva il movimento	x		x
b8: Aiutare nell'igiene e nella cura del corpo	x		x
b9: Agire in modo adeguato in situazioni di infortunio, malattia ed emergenza	x		x
c1: Permettere e accompagnare la partecipazione alla vita sociale e culturale	x		x
c2: Accompagnare le persone assistite durante i processi decisionali	x		
c3: Favorire contatti e relazioni sociali	x		x
d1: Collaborare all'interno dell'équipe	x		
d2: Collaborare a livello interprofessionale con altri operatori specializzati	x		
d3: Collaborare con famigliari e altre persone di riferimento	x		
d4: Collaborare al processo di gestione della qualità	x		
d5: Svolgere lavori amministrativi generali	x		
e1: Accompagnare i bambini e le loro famiglie durante la fase di ambientamento	x		
e2: Accompagnare e gestire i trasferimenti facendo riferimento ai bambini e al gruppo	x	x	x
e3: Stabilire la relazione con neonati e bambini piccoli e curarne l'igiene del corpo	x	x	
e4: Assistere e sostenere i bambini in situazioni di gruppo	x	x	x
e5: Accompagnare le persone con disabilità nelle fasi iniziali e di commiato	x		
e6: Accompagnare le persone con disabilità in situazioni complesse	x		x
e7: Svolgere specifiche prestazioni di cura per persone con disabilità	x		
e8: Accompagnare le persone anziane con disabilità	x	x	x
e9: Aiutare le persone anziane ad ambientarsi e a familiarizzare con i nuovi ritmi giornalieri	x		
e10: Accompagnare le persone anziane in situazioni complesse	x		
e11: Attuare specifiche misure di cura per persone anziane	x		
e12: Accompagnare le persone anziane in fin di vita e i loro famigliari nel processo del congedo e del lutto	x		x
e13: Accompagnare le persone assistite nelle fasi iniziali	x		
e14: Accompagnare le persone assistite nelle situazioni complesse	x		x
e15: Svolgere prestazioni di cura specifiche per le persone assistite	x		
e16: Accompagnare le persone assistite nel processo del congedo e del lutto	x		x
f1: Partecipare al rilevamento e alla documentazione dei processi di formazione e di sviluppo	x		
f2: Partecipare alla pianificazione delle offerte che favoriscono la formazione e lo sviluppo	x		
f3: Proporre e attuare offerte riferite a gruppi e a bambini	x	x	x
f4: Partecipare all'analisi e alla valutazione delle offerte formative e di sviluppo	x		
f5: Aiutare le persone con disabilità a esprimere le proprie richieste e i propri bisogni su come organizzare la propria vita	x	x	x
f6: Partecipare alla pianificazione delle offerte e attività per persone con disabilità	x		
f7: Aiutare le persone con disabilità a sfruttare offerte e svolgere attività	x	x	x
f8: Partecipare alla valutazione delle offerte e attività per persone con disabilità	x		
f9: Partecipare all'identificazione dei bisogni, degli interessi e riconoscere i contesti in cui le persone anziane hanno bisogno di assistenza	x		
f10: Partecipare alla pianificazione delle offerte e attività di assistenza per persone anziane	x		
f11: Aiutare le persone anziane a sfruttare offerte e svolgere attività	x	x	x
f12: Partecipare alla valutazione delle offerte e attività per persone anziane	x		
f13: Partecipare all'identificazione dei bisogni e riconoscere i contesti in cui le persone assistite hanno bisogno di assistenza	x		
f14: Partecipare alla pianificazione delle offerte e attività per le persone assistite	x		
f15: Aiutare le persone assistite a sfruttare offerte e svolgere attività	x	x	x
f16: Partecipare alla valutazione delle offerte e attività per le persone assistite	x		

7 Disposizioni transitorie

Per le procedure in corso al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni esecutive, le competenze già attestate dalla procedura di validazione del 2011 possono essere trasferite e contabilizzate nella nuova procedura di validazione dall'autorità cantonale competente.

Per l'attuazione delle modifiche⁴ alle disposizioni esecutive dell'11 aprile 2022, adottate il 16 giugno 2025, è previsto un periodo transitorio fino all'entrata in vigore delle presenti disposizioni esecutive (capitolo 8).

8 Entrata in vigore

Le disposizioni esecutive adottate l'11 aprile 2022 sono abrogate con effetto al 31 dicembre 2025.

Le presenti disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC entrano in vigore il 01.01.2026 e sono valide fino alla loro revoca.

Olten, 16.05.2025

SAVOIRSOCIAL

La presidente

La direttrice

Mariette Zurbriggen

Fränzi Zimmerli

Durante la riunione del 15.04.2025, la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione si è pronunciata sulle presenti disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per operatori/operatrici socioassistenziali.

⁴ Le modifiche principali sono state apportate ai capitoli 3.1, 4 e 5.